Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 marzo 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 febbraio 1965, n. 125.

Norme sugli organi di amministrazione, di vigilanza e di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto del presidente e di otto consiglieri.

Il presidente e i consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Art. 2.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno.

Qualora sia nominato presidente un funzionario dei ruoli degli impiegati civili dello Stato, questi è collocato fuori ruolo.

Al presidente può essere attribuita una indennità con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Art. 3.

I consiglieri sono nominati: uno dal Ministro per la sanità, uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il tesoro, due dal Consiglio provinciale e tre dal Consiglio comunale di Roma.

I consiglieri di nomina ministeriale debbono essere funzionari in attività di servizio.

Art. 4.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Cura l'indirizzo generale dell'amministrazione ed il regolare andamento di tutti i servizi.

Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indispensabili nell'interesse dell'ente, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza, per la ratifica.

Art. 5.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci un consigliere da lui delegato.

Il presidente può delegare ai consiglieri la vigilanza su determinati servizi.

Art. 6.

Il presidente deve presentare alla fine di ogni anno al Ministro per la sanità una relazione sull'andamento amministrativo, finanziario e tecnico-sanitario dello istituto.

Art. 7.

Per gravi motivi attinenti al funzionamento dello ente, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Art. 8.

La vigilanza sul Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma è demandata al Ministero della sanità.

Art. 9.

La Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma è così composta:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

due componenti, nominati dal Ministro per la sanità, nelle persone del direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali e del direttore generale degli affari amministrativi e del personale;

due componenti nominati dal Ministro per l'interno, nelle persone del direttore generale dell'assistenza pubblica e del direttore generale dell'Amministrazione civile;

due componenti nominati dal Ministro per il tesoro tra funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

La Commissione ha sede presso il Ministero della sanità.

Art. 10.

I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma sono approvati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, previo parere della Commissione di cui al precedente articolo 9.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che siano incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 126.

Approvazione del nuovo statuto della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, viene approvato il nuovo statuto della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 127.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma « æque principaliter », delle Parrocchie di San Bartolomeo in località Tonni del comune di Sovicille con quella di San Pietro, in località Gallena del comune di Casole d'Elsa (Siena).

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Colle Val d'Elsa in data 1° giugno 1964, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di San Bartolomeo in località Tonni del comune di Sovicille con quella di San Pietro, in località Gallena del comune di Casole d'Elsa (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 128.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della Parrocchia di San Domenico Savio, in Trapani, in quello di « Nostra Signora di Lourdes ».

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 7 marzo 1964, relativo al cambiamento del titolo della Parrocchia di San Domenico Savio, in Trapani, in quello di « Nostra Signora di Lourdes ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1965, n. 129.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Curazia autonoma di Santa Giustina, in frazione Lova del comune di Campagna Lupia (Venezia).

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 25 aprile 1950, relativo alla elevazione in Parrocchia della Curazia autonoma di Santa Giustina in frazione Lova del comune di Campagna Lupia (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 72. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1965.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1959, con il quale il cav. uff. Mario Marini venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Visti i provvedimenti prefettizi, con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, sono stati nominati, con l'approvazione ministeriale, i componenti della predetta Giunta;

Considerato che il cav. uff. Mario Marini ha rassegnato le dimissioni dalla carica ed occorre effettuare la sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli Organi amministrativi della predetta Camera, dato il periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi nella situazione economica della provincia di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni del cav. uff. Mario Marini dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è sciolta.

Art. 3.

Il cav. Mario Santarato è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

Art. 4.

Il prefetto di Rovigo, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560, e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione della Giunta di detta Camera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1965

Il Ministro per l'industria e il commercio
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

(1685)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.

Integrazione della Deputazione della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1965, con il quale è stata costituita la Deputazione della Borsa merci di Napoli per l'anno 1965;

Considerata l'opportunità di integrare la composizione della predetta Deputazione con la nomina di un altro membro;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Florio è nominato membro della Deputazione della Borsa merci di Napoli per l'anno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata deliberazione in data 12 marzo 1965 del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Pescia, Società cooperativa a r. l., con sede in Pescia (Pistoia), con la quale si chiede lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca stessa e la nomina di un commissario straordinario;

Considerato che pertanto nei confronti della predetta Banca Popolare di Pescia ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *c*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al Titolo VII, Capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Popolare di Pescia, Società cooperativa a r. l., con sede in Pescia (Pistoia), sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

Il Ministro: COLOMBO

(1843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ahmad Idris Nasser El-Deen, Console onorario del Kuwait a Milano.

(1623)

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. C. J. van der Merwe, Vice console del Sud Africa a Milano.

(1690)

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Chiari, Console onorario di Bolivia a Venezia.

(1691)

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Aurelio Zambrano Orejuela, Console generale dell'Equatore a Genova con giurisdizione sulle Provincie della Liguria.

(1692)

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Karl Reinius, Console di Svezia a Genova.

(1693)

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sabino Montanaro, Console del Paraguay a Genova, con giurisdizione sulle Provincie della Liguria e dell'Emilia.

(1694)

In data 2 marzo 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert F. Jordan, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(1695)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 359, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 giugno 1961 dalla signora Tritta Bice, nata a Trani il 19 marzo 1916, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per i beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, viene dichiarato irricevibile per tardività.

(1595)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1964, registro n. 30, foglio n. 357, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 22 giugno 1961 dai signori Rosso Italo, nato a Pirano il 27 marzo 1893, Rosso Luigi, nato a Pirano il 4 aprile 1922 e Rosso Iolanda in Fragiacomo, nata a Pirano il 27 aprile 1924, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per i beni perduti nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste, viene dichiarato inammissibile per la parte concernente il merito e respinto per quanto riguarda la pretesa illegittimità.

(1716)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 15 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,82	624,87	624,88	624,80	624,80	624,845	624,80	624,80	624,82
$ Can.	577,83	577,90	577,70	577,75	577,50	577,85	577,80	577,85	577,85	577,85
Fr. Sv.	143,76	143,75	144,77	143,76	143,75	143,75	143,755	143,77	143,75	143,76
Kr. D.	90,34	90,35	90,3750	90,36	90,30	90,34	90,355	90,35	90,34	90,35
Kr. N.	87,33	87,34	87,34	87,33	87,30	87,32	87,335	87,32	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,65	121,67	121,65	121,6850	121,60	121,66	121,6775	121,65	121,66	121,65
Fol.	173,57	173,59	173,58	173,55	173,55	173,62	173,535	173,57	173,62	173,57
Fr. B.	12,59	12,589	12,59	12,59	12,58	12,59	12,589	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,50	127,51	127,50	127,45	127,48	127,49	127,50	127,48	127,50
Lst.	1744,41	1744,25	1744,15	1744,50	1744 —	1744,10	1744,55	1744,20	1744,10	1744,40
Dm. occ.	157,10	157,13	157,13	157,17	157,10	157,12	157,165	157,12	157,12	157,15
Scell. Austr.	24,15	24,19	24,19	24,19125	24,15	24,18	24,1895	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,76	21,77	21,77	21,765	21,80	21,76	21,76	21,78	21,76	21,76

Media dei titoli del 15 marzo 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,862
1 Dollaro canadese	577,775
1 Franco svizzero	143,757
1 Corona danese	90,357
1 Corona norvegese	87,332
1 Corona svedese	121,681
1 Fiorino olandese	173,542
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1744,525
1 Marco germanico	157,167
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,762

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinvio a data da destinarsi della « Mostra itinerante la produttività nella distribuzione », di Roma

Il Comitato nazionale per la produttività, con nota del 23 febbraio 1965, ha reso noto che la « Mostra itinerante la produttività nella distribuzione », che doveva aver luogo nel corrente anno nel periodo marzo-settembre, è stata rinviata a data da destinarsi.

(1747)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Pescia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pescia (Pistoia), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Pescia, Società cooperativa a r. l., con sede in Pescia (Pistoia);

Dispone:

Il rag. Alfieri Giuseppe è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca Popolare di Pescia, Società cooperativa a r. l., con sede in Pescia (Pistoia), ed i signori rag. Rosellini Renato, dottor Cecchi Francesco e dott. Bianchi Angiolo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplate dal Titolo VII, Capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1965

Il Governatore: CARLI

(1844)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, indetto con decreto 23 settembre 1963.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1964, registro n. 2, foglio n. 48, relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del 23 settembre 1963;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di sottoporre i candidati all'esame orale facoltativo di lingua straniera, di integrare la Commissione stessa con la nomina di un professore per la lingua francese;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1954, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, viene integrata, per gli esami orali del concorso stesso, con il prof. Mario Mormile, incaricato di lingua francese presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1965

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1965
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 9

(1753)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di rieducazione minorenni e carceri giudiziarie di Urbino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di rieducazione minorenni e carceri giudiziarie di Urbino, con la retribuzione iniziale di L. 339.600 annue lorde (2° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Ancona.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinali (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1965
Registro n. 8, *foglio n.* 238. — GALLUCCI

(1600)

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1964.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1964, con cui è stato indetto un concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario, di cui due riservati a candidati che, conseguita l'idoneità nelle prove obbligatorie d'esame, superino anche una prova facoltativa di lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1965, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuto che occorre nominare il componente aggiunto per la prova facoltativa di lingua tedesca;

Visto l'art. 172, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La Commissione del concorso per esame a centosei posti di ufficiale giudiziario, nominata con decreto ministeriale 8 gennaio 1965, è integrata, per la prova facoltativa di lingua tedesca, dal componente aggiunto prof. Cristiana Untergasser, insegnante di ruolo di lingua tedesca presso l'Istituto « Terenzio Mamiani » di Roma.

Roma, addì 9 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1965
Registro n. 8, *foglio n.* 64

(1754)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a tredici posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a tredici posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 21 dicembre 1964, avranno luogo a Roma, nei locali della Stazione Termini, via Giolitti n. 34, Sala delle conferenze, nei giorni 5, 6 e 7 aprile 1965, con inizio alle ore 8,30.

(1751)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a tredici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a tredici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 21 dicembre 1964, avranno luogo a Roma, nei locali della Stazione Termini, via Giolitti n. 34, Sala delle conferenze, nei giorni 8, 9 e 10 aprile 1965, con inizio alle ore 8,30.

(1752)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2115 del 30 agosto 1964, con il quale venne bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Sgrignani Sigismonda	punti	69,60	su 120
2. Camaiti Maria	»	67,94	»
3. Ginestrini Maria	»	66,79	»
4. Larghi A. Maria	»	65,09	»
5. Giannini Elvira	»	63,26	»
6. Baccanelli Valentina	»	62,28	»
7. Bettini Elda	»	62,26	»
8. Sabbatini Fermina	»	61,01	»
9. Agostini Chiara	»	60,65	»
10. Pietrini Lina	»	60,16	»
11. Vagnoli Fosca	»	59,85	»
12. Valenti Marisa	»	59,42	»
13. Casucci M. Tulliana	»	59,28	»
14. Mascella Giuseppina	»	58,19	»
15. Sölleciti Ilia	»	57,26	»
16. Magrini Ada	»	57,12	»
17. Benini Malvina	»	56,83	»
18. Felici Mara	»	52,18	»
19. Zordan Gianna Maria	»	52,01	»
20. Cardarelli Carmencita	»	52,00	»
21. Cungi Silvana	punti	51,07	su 120
22. Perrotti Rachele	»	50,00	»
23. Pasquini Marcella	»	48,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 febbraio 1965

Il medico provinciale: MARCECA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 626 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate, comprese nel bando di concorso di cui alle premesse:

1) Sgrignani Sigismonda: Sansepolcro (2ª condotta);
2) Camaiti Maria: Foiano della Chiana - Pozzo;
3) Ginestrini Maria: Civitella in Val di Chiana (2ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 27 febbraio 1965

Il medico provinciale: MARCECA

(1555)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.